

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

PROVINCIA DI PALERMO

Spedita alla Commissione Provinciale di Controllo
 il _____
 col N. 5126 di Prot.
 L'impiegato respons. _____

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del Registro

Anno 19. 92

OGGETTO:

Integrazione art. 18 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di Barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini

L'anno millenovece novantadue addi ventisei alle ore 17,00 e segg. del mese di Maggio nel Comune di BELMONTE MEZZAGNO e nella Casa comunale, a seguito di determinazione del Sindaco del 21.05.1992, il Consiglio comunale, convocato ai sensi degli artt. 47 e 48 del vigente O.R.E.L. in sessione ordinaria, si è riunito in seduta pubblica, di inizio (art. 30 - L.R. 9/86) nelle persone dei Sig.ri:

- 1) Sig. Ferraro Salvatore
- 2) » Salerno Giovanni
- 3) » Di Liberto Giuseppe
- 4) » Costantino Nicolò
- 5) » Barrale Saverio
- 6) » Pistoia Giovanni
- 7) » Bottino Giuseppe
- 8) » Parisi Salvatore
- 9) » Migliore Giorgio
- 10) » Di Liberto Salvatore
- 11) » Bacione Francesco
- 12) » Rossello Salvatore
- 13) » Chinnici Antonino
- 14) » Allotta Rosario
- 15) » Greco Salvatore
- 16) » Musso Antonino
- 17) » Pizzo Vincenzo
- 18) » Gendusa Giuseppe
- 19) » Ciancimino Giuseppe
- 20) » Barrale Salvatore

Pres.	Ass.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTALE	
<u>12</u>	<u>8</u>

GRUPPO PEZZINO - PALERMO

Assume la presidenza il Sindaco Sig. DI LIBERTO dr. Giuseppe che assistito dal Segretario Capo del Comune Sig. LO VERSO dr. Nicola dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno. Con il consenso unanime di tutti i presenti, ai sensi dell'art. 184 dell'O.R.E.L., vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei seguenti Consiglieri:

Rossello Salvatore, Di Liberto Salvatore e Ferraro Salvatore

Il Presidente dà lettura dei verbali rispettivamente della Giunta Comunale e Consiglio Comunale e spiegando che la Commissione Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, con verbale n° 6 e 7 del corrente anno ha proposto di integrare l'art. 18 del Regolamento Comunale per uomo donna e mestieri affini, approvato con delibera Consiliare n. 9/75, esecutiva, come segue:

"di stabilire il numero degli esercizi di barbiere in numero nove, parrucchiere per donna in numero otto e gli estetisti in numero di quattro, in base alla popolazione attuale, con il seguente rapporto di 530 abitanti uomini, 600 abitanti donne e 2400 abitanti.

Le distanze che dovranno intercorrere tra gli esercizi di nuova licenza è stabilito in metri 100 calcolatori in linea d'aria".

Il Presidente prosegue dicendo che la IV Commissione Consiliare, riunitasi in data 27/04/92 giusto verbale N° 7, ha approvato la proposta avanzata dalla Commissione Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, hanno il rapporto esercizi popolazione, stabilito che il numero degli esercizi di barbiere deve essere elevato a 11, di parrucchiere per donna a N° 10 a quello di solo centri estetici a N° 2 e quindi in rapporto alla popolazione un barbiere ogni 430 abitanti uomini, un parrucchiere ogni 480 abitanti donne ed un estetista ogni 4800 abitanti.

Ultimata la lettura il Presidente invita i Consiglieri ad aprire il dibattito.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Pizzo il quale informa i presenti che da parte di un Consigliere assente gli è stato fatto presente che esisterebbe un recente decreto che dispone che l'apposita Commissione Comunale venga integrata con un rappresentante degli estetisti. Detto Consigliere, premesso che non è certo di quanto sopra detto, dice che non essendo detto regolamento tra quelli necessariamente devono essere subito approvati per obbligo di legge, e rientrando detto regolamento tra quelli che possono essere approvati dopo che lo statuto sia diventato esecutivo, chiede che il presente argomento venga rinviato.

prendono a turno la parola, sia l'Assessore Barrale S. sia l'assessore Costantino, componenti della Commissione Consiliare, per chiedere che il provvedimento passi così come è stato proposto, tenuto conto che esso apre nuove possibilità di lavoro è dato che può essere, successivamente oggetto di revisione.

Il Consigliere Pizzo, riprende brevemente la parola per dire che il suo intervento voleva avere un significato politico oltre che tecnico.

Il Presidente, preso atto che il Consigliere Pizzo ha esplicitamente detto che non intende fare dell'argomento motivo conflittualità e preso altresì atto della volontà espressa dai Consiglieri Barrale Salvatore e Costantino Nicolò, propongo di passare alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto i verbali n. 6 e 7 del C.A. della Commissione Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini;
- Visto il verbale della IV Commissione Consiliare competente all'esame degli affari riguardanti l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini;
- Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 recepita con modifiche dalla L.R. 48/91 dal responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica, nonché dal Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità;
- Visto il vigente O.R.EE.LL.;
- A seguito di votazione resa per alzata di mano il cui esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori Si. Rossello Salvatore, Ferraro Salvatore e Di Liberto Salvatore

Presenti n. 12

Astenuti N° 2 (Gruppo P.R.I./ Pizzo Vincenzo e Gendusa Giuseppe)

Votanti N° 10

Voti Favorevoli N° 10

Sul conforme risultato della votazione

DELIBERA

Integrare l'art. 18 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, nel modo seguente:

Per il rilascio delle licenze di barbieri, parrucchieri e centri estetici, il rapporto esercizio popolazione è di N° 430 abitanti uomini per i barbieri, di N° 480 abitanti donna per i parrucchieri donna è di 4800 abitanti per i centri estetici, per cui il numero degli esercizi, Visto che la popolazione attuale è di 9.600 abitanti circa, è stabilito in N° 11 barbieri per uomo, in 10 parrucchieri per donna e in 2 centri estetici.

La distanza, tra gli esercizi per il rilascio di nuove licenze, è stabilita in metri 100 in linea d'aria.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano

IL SINDACO

(¹) Il Segretario Comunale

f.to S. Ferraro


f.to G. Di Liberto

f.to N. LO Verso

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li

Visto: IL SINDACO



(¹) Il Segretario Comunale

Affissa nell'Albo Pretorio il 7 GIU 1982 19..... vi rimarrà per un giorno.

Defissa dall'Albo Pretorio il 9 GIU 1982 19.....

Il Messo Comunale
IL MESSO COMUNALE
f.to Francesco La Rosa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto Segretario (¹) Comunale Capo del Comune;

Su conforme attestazione del Messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

CERTIFICA

che copia integrale della presente deliberazione — ai sensi dell'art. 197 del D.L.P. 29-10-1955, n. 6 — è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il 7 GIU 1982 primo giorno di ~~domenica~~ successivo alla sua data e che non venne prodotta a quest'Ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li 9 GIU 1982 19.....



(¹) Il Segretario Comunale

PROVINCIA REGIONALE
di
PALERMO

Commissione Provinciale di Controllo

REGIONE SICILIANA
Commissione Provinciale di Controllo
PALERMO

SI ATTESTA 7 GIU 1982

che la C.P.C. nella seduta del 7 GIU 1982 non ha riscontrato vizi di legittimità con decisione n. 31768/33354

Il Dirigente del Gruppo
f.to Ruffino

COMUNE
di
BELMONTE MEZZAGNO

I sottoscritti (²)

accertatane l'avvenuta pubblicazione per un giorno consecutivo all'Albo Pretorio, nonchè la rimessa alla Commissione Provinciale di Controllo entro i quindici giorni dalla sua adozione, non risultando che la Commissione Provinciale di Controllo entro i venti giorni dalla data di ricevimento ne abbia pronunciato l'annullamento o siasi avvalsa dell'esercizio dell'esame di merito nei termini prescritti

dichiarano

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini a mente degli artt. 80, 81 e 82 del D.L.P. 29/10/1955, n. 6.

Dalla Residenza Municipale, li

(¹) Il Segretario Comunale

(2) Da compilare per le delibere soggette al solo controllo di legittimità (artt. 80 e 81 del D.L.P. 29/10/55 n. 6) e per le delibere, soggette anche ad esame di merito (art. 82 del D.L.P. 29/10/55 n. 6) per le quali non è intervenuta interlocutoria di riesame.

MICHELE SPERDUTI

c.c. n. 9/75

emanato l'11.11.75 n. 23463/32045

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO
E DONNA E MESTIERI AFFINI

(Legge 14 febbraio 1963, n. 161)

2^a Edizione
riveduta ed aggiornata con la
legge 23 dicembre 1970, n. 1142

C. B. D. E. L.
CASA EDITRICE DEGLI ENTI LOCALI
MORCIANO DI ROMAGNA (Forlì)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Sono soggette alla disciplina del presente regolamento tutte le imprese, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, che esercitano le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

Art. 2

Definizione dei mestieri affini

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di : estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico, oltre, naturalmente, gli istituti di bellezza comunque denominati.

Art. 3

Esercizio delle attività a domicilio

Può essere autorizzato lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli presso il domicilio dell'esercente, purchè questi consenta, espressamente dichiarandolo nella domanda di cui al successivo art. 12 o in atto separato, i debiti controlli degli organi sanitari e di polizia nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e dal presente regolamento.

Art. 4

Divieto di esercizio in forma ambulante

E' vietato svolgere in forma ambulante le attività indicate nei precedenti artt. 1 e 2.

Art. 5

Disciplina degli orari di esercizio delle attività

Gli orari per l'esercizio delle attività previste dal presente regolamento sono determinati dal Sindaco, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

Art. 6

Obbligo dell'autorizzazione

Per esercitare nel territorio del Comune le attività indicate nei precedenti artt. 1 e 2, o anche soltanto alcune di esse, occorre apposita autorizzazione, che è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione di cui al successivo articolo.

Art. 7

Commissione comunale

A norma dell'art. 2 bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161, istituito con l'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è istituita una Commissione comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, di parrucchiere e affini, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e composta da:

- tre rappresentanti della categoria artigianale;
- tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- Ufficiale Sanitario del Comune;
- Comandante della Polizia Municipale;
- un rappresentante della Commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune.

La Commissione è costituita con provvedimento del Sindaco e resta in carica per tre anni. I membri possono essere riconfermati.

Le mansioni di segretario sono svolte dal Segretario comunale o da un impiegato del Comune da esso delegato.

Art. 8

Concessione dell'autorizzazione

La concessione dell'autorizzazione è subordinata agli accertamenti previsti dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, in base alle norme e sotto l'osservanza delle prescrizioni igieniche e sanitarie stabilite nel presente regolamento.

Art. 9

Rifiuto dell'autorizzazione

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco, che rifiuti l'autorizzazione, è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale Amministrativa od all'organo che le sarà eventualmente sostituito nell'ordinamento regionale, entro il termine di giorni trenta dalla data della notificazione della decisione stessa.

Art. 10

Natura e limiti dell'autorizzazione

L'autorizzazione è valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. Essa verrà, infatti, concessa al richiedente per un determinato esercizio, che potrà essere per uomo, per donna o misto, ed i locali nei quali le attività autorizzate potranno essere esercitate dovranno essere specificati nell'autorizzazione medesima.

Ogni cambiamento nella persona dell'intestatario dà luogo a nuova autorizzazione, da concedersi con le stesse modalità della concessione originaria.

In caso di trasferimento della sede dell'esercizio o di variazione del numero o nella destinazione dei locali, dovrà richiedersi ed ottenersi nuova autorizzazione, che sarà rilasciata previo accertamento dei requisiti igienici dei locali da parte dell'Ufficiale sanitario del Comune e della distanza fra la eventuale nuova sede dell'esercizio e gli esercizi preesistenti da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 11

Termine di validità dell'autorizzazione

Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data della concessione della autorizzazione, senza che le attività, per le quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata, abbiano avuto inizio, la licenza sarà revocata.

Capo II

NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 12

Domanda

Per ottenere l'autorizzazione prescritta, l'interessato deve presentare al Sindaco domanda, su carta legale, nella quale dovranno essere contenute le seguenti indicazioni :

a) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del richiedente ;

b) la eventuale ragione sociale della impresa, ove si tratti di impresa in forma societaria di persone o di capitali;

c) gli estremi della eventuale iscrizione in un albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 ;

d) le generalità della persona cui sarà affidata la direzione della azienda, nel caso di imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della succitata legge n. 860 ;

e) la qualificazione professionale posseduta da chi di dovere (vedasi il successivo art. 14) ;

f) le attività che si intendono esercitare, con la specificazione di eventuali procedimenti tecnici da usarsi nelle attività stesse ;

g) il luogo nel quale le attività suddette dovranno essere esercitate ed il numero e la destinazione dei locali che compongono l'esercizio ;

h) la distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti ;

i) ogni notizia ritenuta utile ai fini degli accertamenti cui è subordinato il rilascio della autorizzazione.

Art. 13

Accertamento dei requisiti di impresa artigiana o societaria

Nel caso che l'impresa di barbiere, parrucchiere e simili, abbia dichiarato di essere già iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane e non ne abbia eventualmente prodotta documentazione, l'ufficio comunale richiederà la relativa conferma dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato territorialmente competente.

In difetto di tale iscrizione, dovrà promuoversi l'accertamento, da parte della Commissione provinciale per l'artigianato presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, che l'impresa richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e se ne dovrà ottenere la relativa dichiarazione.

Per le imprese societarie non aventi i requisiti di impresa artigiana, l'Ufficio comunale accerterà la regolare costituzione della società stessa e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della Camera di Commercio.

Art. 14

Accertamento della qualificazione professionale

L'autorizzazione per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere e affini non può essere rilasciata che a persone in possesso della necessaria qualificazione professionale.

Per le imprese gestite in forma societaria, la qualificazione professionale deve essere posseduta, nel caso di impresa arti-

giana, dalla maggioranza dei soci e, negli altri casi, dalla persona che assume la direzione della azienda.

La qualificazione professionale si intende conseguita se il richiedente o il titolare o l'eventuale direttore di azienda sia, ovvero sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane; oppure se presti o abbia già prestato la sua opera professionale qualificata presso un'impresa di barbiere o di parrucchiere in qualità di dipendente o di collaboratore. In quest'ultimo caso, l'accertamento spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato, la quale rilascerà la relativa certificazione.

La qualificazione professionale si intende comunque conseguita con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni, qualora ciò risulti dal libretto di lavoro o da documentazione equipollente eventualmente esibiti dal richiedente.

La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle relative norme di applicazione, previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate. Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato.

L'Ufficio comunale prenderà nota dei documenti esibiti dagli interessati e degli estremi relativi dimostranti il possesso della qualificazione professionale.

Art. 15

Accertamenti igienico - sanitari

L'Ufficio comunale promuoverà, inoltre, da parte dell'Ufficiale sanitario, l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, e della idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio, secondo le norme seguenti.

Art. 16

Requisiti igienici dei locali

I locali degli esercizi di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini devono essere sufficientemente ampi, bene illuminati e aereati e, in particolare, debbono soddisfare alle seguenti condizioni igieniche :

- a) nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino all'altezza di almeno m. 1,50, dovranno essere costituiti o rivestiti di materiali impermeabili e lavabili, che consentano la pulizia e disinfezione più completa ;
- b) nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale simile (uno per ogni posto - lavoro) ad acqua corrente calda e fredda e potabile, per l'uso diretto dei clienti, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Tali lavandini devono essere provvisti di adatto sistema per lo smaltimento delle acque di rifiuto o per la loro raccolta, nel caso che non vi sia possibilità di immissione delle acque stesse nella rete di fognatura. In nessun caso, comunque, le acque di scarico potranno essere riversate sul suolo pubblico ;
- c) gli esercizi nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega o, comunque, di un locale separato per la conservazione delle sostanze suddette in appositi recipienti, ed essere adeguatamente aereati per un facile e rapido ricambio di aria ;
- d) ogni esercizio deve avere una latrina propria o dimostrare di averne la disponibilità nelle immediate adiacenze.

Art. 17

Esercizi posti in località prive di acquedotto

Nei locali degli esercizi posti in località eccentriche, prive di acquedotto, può essere riconosciuta, a giudizio dell'Ufficiale sanitario, l'idoneità igienica degli stessi, in difetto del requisito di cui alla lettera b) del precedente articolo, fermo restando il principio della massima possibile pulizia dei locali e dei lavoranti e della igiene dei clienti.

Art. 18

Accertamento delle distanze fra esercizi

L'Ufficio di Polizia Municipale accerterà che per il nuovo esercizio non vengano superati i limiti di distanza con gli esercizi preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante nella località interessata all'autorizzazione ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese, stabiliti dal Consiglio comunale su proposta della Commissione di cui al precedente art. 7.

Art. 19

Ubicazione degli esercizi

Gli esercizi devono aprirsi sulla pubblica via o, se ubicati ai piani superiori di un edificio, devono aprirsi sul pianerottolo delle scale.

L'autorizzazione a svolgere le attività presso il domicilio dell'esercente può essere rilasciata, qualora il locale od i locali abbiano ingresso autonomo e indipendente e siano distinti e separati da quelli adibiti ad abitazione.

Art. 20

Requisiti di sicurezza statica dei locali

Qualora i locali dove deve essere svolta una delle attività disciplinate dal presente regolamento non siano posti a piano terra, l'interessato dovrà richiedere all'Ufficio tecnico comunale, ed unirlo a corredo della domanda di autorizzazione, il nulla-osta circa la sicurezza statica dei locali stessi.

Art. 21

Esercizi misti

Gli esercizi misti, per uomo e donna, devono disporre di appositi reparti distinti, adiacenti ed intercomunicanti, ma con ingresso separato.

Art. 22

Arredamento e suppellettili degli esercizi

Tutti gli esercizi relativi alle attività previste dal presente regolamento devono essere dotati di una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per contenere la biancheria usata, e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita, nonchè di una cassetta, pure a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per la raccolta delle immondizie, e di sputacchiere coperte, manovrabili a pedale.

Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere semplici e tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

Art. 23

Attrezzatura e corredo degli esercizi

Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e accappatoi in numero sufficiente onde poter essere ricambiati per ogni servizio ; di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione alla importanza dell'esercizio stesso e al numero dei lavoranti ; nonchè di una cassetta contenente medicinali per il pronto soccorso.

Gli esercizi dei barbieri e dei parrucchieri devono essere forniti di comodi sedili imbottiti, rivestiti di materiale lavabile, con appoggia-capo da coprire con carta impermeabile, da rinnovarsi ad ogni servizio.

Art. 24

Requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nelle attività soggette ad autorizzazione

Nelle attività soggette ad autorizzazione, secondo le norme del presente regolamento, dovrà, in ogni caso, essere evitato l'impiego di procedimenti, di prodotti e di attrezzi non conformi alle comuni norme di igiene o che possano comunque recare pregiudizio alla salute dei clienti e dei lavoranti.

Art. 25

Libretto di idoneità sanitaria

Il personale di lavoro e di assistenza di ambo i sessi, comunque adibito all'esercizio, deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'Ufficiale sanitario ai sensi dell'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie, modificato con l'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, dal quale risulti la immunità da malattie infettive e diffuse.

I libretti di idoneità sanitaria delle persone suddette devono essere tenuti in custodia dal conduttore del negozio, per essere esibiti ad ogni richiesta dell'autorità sanitaria e sono soggetti a rinnovazione annua, previa visita sanitaria di controllo da praticarsi sempre a cura dell'Ufficiale sanitario.

Art. 26

Norme igieniche

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente :

a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con mezzi suggeriti od approvati dall'Ufficio comunale di igiene ;

b) i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere tenuti sempre accuratamente puliti e, prima dell'uso, devono essere immersi in alcool denaturato o in altra sostanza disinfettante riconosciuta idonea allo scopo dall'Ufficio comunale di igiene. Durante l'uso, essi devono essere ripuliti su carta sterile o sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante in polvere ;

c) nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;

d) dopo la rasatura della barba deve sempre essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con altri appositi, idonei preparati disinfettanti ;

e) per spargere il talco si deve fare uso esclusivamente di nebulizzatore. E' proibito l'uso dei piumini e dei preparati essiccatori (allume ecc.) ;

f) le spazzole che servono per i capelli devono essere ogni giorno accuratamente lavate e disinfettate ;

g) tutti gli attrezzi, in genere, occorrenti per l'attività devono essere sempre tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati. La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come rasoi, forbici, pennelli ecc.... può anche eseguirsi a mezzo di speciali autoclavi e stufe che sono, allo scopo, in commercio;

h) tinture, fissativi ed altri preparati impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalla legge;

i) coloro che intendono effettuare il servizio a domicilio dei clienti dovranno recarsi forniti di valigetta avente per contenuto gli strumenti necessari in osservanza delle norme igieniche sopra elencate.

Art. 27

Pulizia del personale

Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, e indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, abbottonata, con maniche chiuse al polso, sempre in stato di perfetta nettezza.

Prima di iniziare ciascun servizio, ed alla presenza del cliente, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

Art. 28

Impiego di solventi

I procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fasti-

diose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aereazioni dell'ambiente.

Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, devesi evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi.

Art. 29

Difesa dei locali contro le mosche

E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi oggetto del presente regolamento di osservare e fare osservare esattamente tutte le norme legislative, i regolamenti e le ordinanze emanate dalle autorità per la lotta contro le mosche. In particolare, nella stagione estiva, le aperture degli esercizi e dei locali annessi dovranno essere munite di mezzi idonei per la protezione contro le mosche.

Le porte di accesso dall'esterno dovranno essere munite di tende pendule.

Art. 30

Esposizione dell'autorizzazione, degli orari e delle tariffe

L'autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento deve essere esposta nei locali dell'esercizio stesso, a visione del pubblico, unitamente alle tabelle contenenti l'orario di apertura e di chiusura e la tariffa dei corrispettivi per i vari servizi.

Devono, altresì, essere tenuti esposti, in modo ben visibile, un cartello contenente l'indicazione del divieto di sputare sul pavimento ed altro con le norme igieniche prescritte per le operazioni che vengono eseguite nel locale, che devono essere osservate rigorosamente.

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI GIÀ ESISTENTI

Art. 31

Esercizi già esistenti

Coloro che al momento della pubblicazione del presente regolamento già esercitano le attività professionali disciplinate dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, per poter continuare tali attività, devono richiedere l'autorizzazione prevista dalla citata legge e dall'art. 6 del regolamento.

Tale autorizzazione sarà concessa senza subordinazione a condizioni di sorta, eccettuati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, relativa alla disciplina giuridica delle imprese artigiane.

Art. 32

Requisiti igienici degli esercizi già esistenti

I locali degli esercizi esistenti al momento della entrata in vigore del presente regolamento, i quali non si trovassero nelle condizioni igieniche prescritte, dovranno essere opportunamente trasformati e adattati a cura dei proprietari o conduttori di essi,

entro il termine di tempo che verrà loro assegnato dall'autorità comunale.

Art. 33

Mancata regolarizzazione degli esercizi già esistenti

A partire da novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, gli esercenti attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, i quali non si siano muniti della autorizzazione prescritta, saranno soggetti alle sanzioni previste per le infrazioni ai regolamenti comunali.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

Art. 34

Applicazione di altre norme

Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le leggi e regolamenti generali in vigore, e, in particolare, le disposizioni contenute nella legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e nel Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 35

Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite con le modalità previste dagli articoli da 106 a 110 del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, e dalla legge 3 maggio 1967, n. 317.

Art. 36

Provvedimenti d'urgenza

Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni contemplate nell'articolo precedente, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni di igiene, anche se non previsti dal presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 153 del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 4 febbraio 1915, n. 148, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione della licenza, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse o non più fisicamente idoneo, la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

Art. 37

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che, approvato dall'organo di tutela, sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sarà stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune.

APPROVAZIONE - PUBBLICAZIONE - ESECUTIVITA'

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale il 9 Aprile 1975 con deliberazione n. 9; pubblicato il 20/4/1975

Approvato dall'organo di tutela, previo parere della Commissione provinciale dell'artigianato, con decisione n. 23963/32045 del 11 Novembre 1975.

E' stato poi nuovamente pubblicato dal 13 Novembre 1975 per quindici giorni consecutivi, divenendo esecutivo il 29 Novembre 1975



Il Segretario
[Signature]

NORME LEGISLATIVE E DI ESECUZIONE VIGENTI IN MATERIA

Legge 14 febbraio 1963, n. 161 — *Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini.*

Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, recante modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161.

Legge 25 luglio 1956, n. 860 — *Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane.*

Legge 19 gennaio 1955, n. 25 — *Disciplina dell'apprendistato.*

Testo Unico Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Testo Unico Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 153 T. U. Legge Com. e Prov. 11 febbraio 1915, n. 148.

Legge 3 maggio 1967, n. 317 — *Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali.*

Circolare del Ministero dell'Industria e Commercio (Direz. Gen. Artigianato e Piccole Industrie) n. 169 del 20 maggio 1963.

Circolare del Ministero dell'Interno (Direz. Gen. Sanità Pubblica) n. 159 — Prot. n. 20900.49.25295, del 30 novembre 1963.

INDICE

CAPO I - Disposizioni Generali.

Art. 1 - Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2 - Definizione dei mestieri affini	Pag. 3
Art. 3 - Esercizio delle attività a domicilio	Pag. 4
Art. 4 - Divieto di esercizio in forma ambulante	Pag. 4
Art. 5 - Disciplina degli orari di esercizio delle attività	Pag. 4
Art. 6 - Obbligo dell'autorizzazione	Pag. 4
Art. 7 - Commissione comunale	Pag. 5
Art. 8 - Concessione dell'autorizzazione	Pag. 5
Art. 9 - Rifiuto dell'autorizzazione	Pag. 5
Art. 10 - Natura e limiti dell'autorizzazione	Pag. 6
Art. 11 - Termine di validità dell'autorizzazione	Pag. 6

CAPO II - Norme per il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione.

Art. 12 - Domanda	Pag. 7
Art. 13 - Accertamento dei requisiti di impresa artigiana o societaria	Pag. 8
Art. 14 - Accertamento della qualificazione professionale	Pag. 8
Art. 15 - Accertamenti igienico-sanitari	Pag. 9
Art. 16 - Requisiti igienici dei locali	Pag. 10
Art. 17 - Esercizi posti in località prive di acquedotto	Pag. 10
Art. 18 - Accertamento delle distanze fra esercizi	Pag. 11
Art. 19 - Ubicazione degli esercizi	Pag. 11
Art. 20 - Requisiti di sicurezza statica dei locali	Pag. 11
Art. 21 - Esercizi misti	Pag. 11
Art. 22 - Arredamento e suppellettili degli esercizi	Pag. 12
Art. 23 - Attrezzatura e corredo degli esercizi	Pag. 12
Art. 24 - Requisiti sanitari relativi ai procedimenti usati nelle attività soggette ad autorizzazione	Pag. 12
Art. 25 - Libretto di idoneità sanitaria	Pag. 13
Art. 26 - Norme igieniche	Pag. 13
Art. 27 - Pulizia del personale	Pag. 14
Art. 28 - Impiego dei solventi	Pag. 14
Art. 29 - Difesa dei locali contro le mosche	Pag. 15
Art. 30 - Esposizione dell'autorizzazione, degli orari e delle tariffe	Pag. 15

CAPO III - Disposizioni particolari per gli esercizi già esistenti.

Art. 31 - Esercizi già esistenti	Pag. 17
Art. 32 - Requisiti igienici degli esercizi già esistenti	Pag. 17
Art. 33 - Mancata regolarizzazione degli esercizi già esistenti	Pag. 18

CAPO IV - Disposizioni finali e penali

Art. 34 - Applicazione di altre norme	Pag. 19
Art. 35 - Sanzioni	Pag. 19
Art. 36 - Provvedimenti d'urgenza	Pag. 20
Art. 37 - Entrata in vigore del regolamento	Pag. 20

*Finito di stampare
il giorno 20 maggio 1971
nello Stabilimento Tipografico Emilio Gaspari
Morciano di Romagna*